



Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale: Via Statale,39 – 44040 Corporeno (Ferrara)
Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389 -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo -Iscritta all’Albo delle Cooperative n. A112765 -Iscritta all’Albo delle Banche- Codice ABI 08509.2 - Iscritta al Tribunale di Ferrara Reg.Soc. n. 137791/97

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO SPESE MEDICHE

Sezione I: Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Sede legale e amministrativa: Via Statale, 39 – 44040 Corporeno (Ferrara) - **Codice ABI: 08509.2 -Iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n.5352 – Iscrizione all’Albo delle Cooperative n. A112765 - Iscrizione al Tribunale di Ferrara Registro Imprese n.137791/97 - Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Capitale sociale e Riserve : al 31.12.2005 Euro 2.000.740,16 – Riserve Euro 20.448.064,15**

Sezione II: Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica del credito personale

Con il contratto di credito personale la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

Principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con il credito personale

RISCHIO DI TASSO

Il tasso indicizzato, cioè agganciato all’andamento di determinati parametri (es. euribor) variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un “rischio di tasso” poiché, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento con conseguente aggravio dell’impegno finanziario richiesto al cliente.

Servizi accessori offerti unitamente al credito personale

- Apertura c/c
- Assicurazione Infortuni

Sezione III: Condizioni economiche dell’operazione

Il Finanziamento Spese Mediche è destinato esclusivamente ai Soci di Banca Centro Emilia.

	Massimo
Durata massima	5 anni
Periodicità rate	Mensile
Modalità di rimborso	Su conto corrente
Importo massimo concedibile	€ 30.000,00
Tasso di interesse annuo	Indicizzato alla media mensile Tasso Euribor a 3 mesi/365 del mese precedente (*), aumentato di 1 punto
Tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora	Fino a 3 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora

**Banca Centro Emilia**

Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale: Via Statale,39 – 44040 Corporeno (Ferrara)
Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389 -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo -Iscritta all’Albo delle Cooperative n. A112765 -Iscritta all’Albo delle Banche- Codice ABI 08509.2 -
Iscritta al Tribunale di Ferrara Reg.Soc. n. 137791/97

	Massimo
Tipo di calendario per calcolo interessi	Anno commerciale
Spese istruttoria	20,00 €
Rimborso dell’imposta sostitutiva ex art.15 dpr 601/73 (se superiore a 18 mesi)	0,25% dell’importo erogato
Spese visure ipocatastali	100,00 €
Spese visure ipocatastali “smart/smart plus”	40,00 €
Spese CRIF	20,00 €
Spese di trasferta per stipule fuori territorio di competenza	180,00 €
Spese per vulture (accogli)	130,00 €
Spese per duplicato di quietanza o di rimborso anticipato	5,00 €
Recupero spese invio avviso scadenza rata mutuo	1,30 €
Commissione di incasso per ogni rata con addebito in conto corrente	nessuna
estinzione anticipata (percentuale calcolata sul debito residuo)	Nessuna penale
Commissione per conteggi estinzione anticipata	nessuna
Recupero spese registrazione contratto (se superiore a 18 mesi)	15,00 €
Spese per pratiche avviate poi rinunciate	78,00 €
Rimborso spese per informativa precontrattuale	3,00 €
Rimborso spese documentazione trasparenza	2,00 €
Bollo cambiale su effetti a garanzia per operazioni superiori a 18 mesi (ridotto, ai sensi del D.P.R. 29-9-1973 n.601)	0,01%
Bollo cambiale su effetti a garanzia per operazioni inferiori o uguali a 18 mesi (pieno)	11 per mille

(*) così come rilevato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ovvero su altre pubblicazioni equipollenti

Condizioni per la stipula di un mutuo di 10.000 euro in 10 anni rate mensili (al 10/03/2006)

Tasso nominale di stipula 3,625% (determinato in base alla quotazione dell’Euribor del 01/03/06 (2,625), aumentato di uno spread di 1,00p.)

Spese relative alla stipula del mutuo : 20 € spese di istruttoria).

ISC (Indicatore Sintetico di Costo) 3,948%

Condizioni economiche dei servizi accessori**1. Conto corrente**

Si rimanda ai fogli informativi relativi

2. ASSICURAZIONE INFORTUNI

gratuita

L’assicurazione è prestata per la morte e l’invalidità permanente da infortunio, professionale o extra-professionale, di grado pari o superiore al 50% della totale .



Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale: Via Statale,39 – 44040 Corporeno (Ferrara)
Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389 -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo -Iscritta all’Albo delle Cooperative n. A112765 -Iscritta all’Albo delle Banche- Codice ABI 08509.2 -
Iscritta al Tribunale di Ferrara Reg.Soc. n. 137791/97

Per il caso di morte la somma assicurata è pari al saldo di chiusura del rapporto creditore o debitore, che risulterà alla vigilia del giorno dell’infornuto, con il massimo di Euro 104.000,00.

Per il caso di invalidità permanente la somma assicurata è pari al doppio dell’importo determinato con le modalità previste per il caso di morte, con il massimo di Euro 207.000,00.

Valgono le clausole generali di assicurazione e le condizioni particolari riportate nel testo di polizza.

Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente.

Il rapporto di credito personale è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute in un contratto quadro che ha lo scopo di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti tra banca e cliente. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente sui principali diritti, obblighi e limitazioni derivanti dal rapporto contrattuale il cui contenuto è qui di seguito sintetizzato

Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale svolta.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal cliente, dandone comunicazione in caso di rifiuto.

Il cliente ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza alla clientela - L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intende validamente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal cliente per iscritto.

Se il rapporto è intestato a più persone, tali comunicazioni, salvo specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all’indirizzo di uno solo dei cointestatori e si considerano efficaci anche nei confronti degli altri.

Cointestazione del rapporto - Se il rapporto è intestato a più persone con facoltà di operare disgiuntamente, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate separatamente da ciascuno degli intestatari, con possibilità altresì di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatori.

Diritto di ritenzione - La banca ha diritto di trattenere tutti i titoli o valori del cliente comunque da questa detenuti o che le pervengano successivamente, a garanzia di un credito liquido ed esigibile derivante da qualsiasi obbligazione assunta dal medesimo cliente nei confronti della banca. In particolare, le cessioni di crediti e le garanzie pignoratizie si considerano poste a garanzia, per il loro intero valore, di qualsiasi altro credito vantato dalla banca nei confronti del cliente.

Compensazione - Qualora esistano tra banca e cliente più conti o rapporti di qualsiasi genere o natura ed anche nell’ipotesi di emissione di assegni, la banca ha diritto di valersi della compensazione al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge o al prodursi di eventi che possano incidere negativamente sul patrimonio del cliente

Modifica delle condizioni economiche - E’ in facoltà della banca modificare le spese e le commissioni applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può presentare reclami all’Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario.

Foro competente - Per ogni e qualsivoglia controversia dovesse scaturire in dipendenza di codesto rapporto bancario tra la Banca ed il cliente, ovvero loro aventi causa a qualunque titolo, saranno territorialmente competenti, in alternativa tra loro ed a scelta dell’attore, ma in via esclusiva rispetto ad ogni altro, i fori nella cui circoscrizione è ubicata rispettivamente la sede centrale della Banca e, ove diversa, la dipendenza-filiale della Banca stessa presso la quale è intrattenuto il rapporto, fatta salva l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1469 bis e ss., nella ricorrenza dei relativi presupposti.

Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - Le somme erogate sono tempestivamente messe a disposizione del cliente mediante versamento sul conto corrente a lui intestato/cointestato.



Banca Centro Emilia - Credito Cooperativo – Società Cooperativa
Sede legale: Via Statale,39 – 44040 Corporeno (Ferrara)
Codice Fiscale e Partita IVA 01402600389 -Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo -Iscritta all’Albo delle Cooperative n. A112765 -Iscritta all’Albo delle Banche- Codice ABI 08509.2 -
Iscritta al Tribunale di Ferrara Reg.Soc. n. 137791/97

Rimborso - Il mutuo chirografario deve essere rimborsato - nel corso della durata convenuta -ratealmente, secondo il piano di ammortamento concordato tra la banca ed il cliente. Il pagamento delle singole rate e degli eventuali accessori deve avvenire con addebito sul conto corrente intestato/cointestato al cliente oppure presso gli sportelli della banca.

Senza necessità di alcuna formalità, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, sull’importo non pagato alle relative scadenze, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.

Estinzione anticipata del finanziamento – Con il consenso della banca, il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla banca medesima il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento del recesso.

Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. il cliente non provvede al puntuale pagamento anche di una sola rata di rimborso) la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di tutto quanto dovuto. In questi casi, il cliente è tenuto a corrispondere alla banca, senza necessità di alcuna formalità, l’interesse di mora nella misura annua determinata in contratto, dal giorno della scadenza fino a quello dell’effettivo pagamento.

LEGENDA: Nel presente foglio informativo, i termini di seguito elencati hanno i significati rispettivamente indicati.

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

Piano di ammortamento: è il piano del rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

Rata: pagamento che il cliente effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, etc.). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell’importo prestatato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

Interesse di mora: rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.

Parametro di indicizzazione: rappresenta il valore preso a riferimento per la determinazione del tasso di interesse applicato al rapporto.

Spese di istruttoria: spese per le indagini e l’analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Informazione precontrattuale: copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo.

Comunicazione periodica: comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Euribor – (Euro Interbank Offered Rate) è il tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor (Euribor Panel Steering Committee), pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento

Indicatore sintetico di costo (ISC) o TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.